

Proc. N. [REDACTED]/2015 RG

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PRATO

in persona del giudice istruttore, in funzione di
giudice unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta a ruolo in data
del ruolo Generale, avente per oggetto: accertamento credito,
vertente tra

rappresentato e difeso dall'avv.
in forza di procura a margine dell'atto di citazione;

FAX

PEC:

ATTORE

contro

Spa, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente
domiciliata presso lo studio dell'avv. che lo rappresenta e
difende come da procura in atti;

PE

CONVENUTA

All'udienza del 14 dicembre 2017 la causa è stata posta in decisione sulle
seguenti conclusioni.

Per parte attrice: "come da 'atto introduttivo: previo accertamento dell'usurarietà dei tassi di interessi promessi dall'attrice alla convenuta nel contratto di finanziamento e/o apertura di credito indicato in premessa, dichiarare la nullità parziale del medesimo ex art 1419, comma 2, c.c. , dichiarando non dovuti interessi a favore della Banca convenuta e rideterminando l'importo eventualmente dovuto dall'attore condannando la convenuta alla restituzione all'attore degli importi versati in eccedenza; in via ipotetica, previo accertamento dell'indicazione di un tasso diverso u quello realmente applicato e comunque indicato nel contratto di finanziamento e/ o apertura di credito, dichiarare la nullità e/o l'annullamento parziale del contratto medesimo ex art 1283 , 1284 e 1419 c.c. in relazione alla pattuizione di interessi ultralegali, determinando la misura degli interessi nella misura gale e rideterminando l'importo eventualmente dovuto dall'attore e condannando la

convenuta alla restituzione all'attore degli importi versati in eccedenza; con vittoria di spese e compensi".

Per la convenuta: conclude come da comparsa di costituzione e risposta, in via preliminare e/o pregiudiziale, respingere la domanda attorea perché nulla, inammissibile, generica e indeterminata, nonché in accoglimento della proposta eccezione, dichiarare la decadenza e prescrizione del diritto e dell'azione per il decorso dei termini di legge; in via subordinata, nel merito, in tesi, respingere la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto oltre che sfornita di prova; in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi in cui venisse riscontrato il superamento del tasso di soglia, previo accertamento del diritto della Banca a percepire interessi in misura non eccedente il tasso soglia, limitare l'obbligo restitutorio a carico dell'esponente all'importo pari alla differenza tra le somme effettivamente pagate dall'attore per interessi, commissioni e spese accertate come non dovute e l'eventuale minore importo dovuto a detto titolo in applicazione del richiamato limite di legge nei limiti prescrizionali; in ogni caso, sempre in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attorea, limitare gli obblighi restitutori in capo alla Banca esclusivamente alle somme che risultassero essere state effettivamente pagate a titolo di interessi, commissioni e spese, con accertamento e declaratoria della piena validità della pattuizione degli interessi corrispettivi, di mora nei limiti del tasso soglia e dei pagamenti effettuati dall'attore alla Banca, previa compensazione del dare avere.

Con vittoria di spese e compensi professionali".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 7 settembre 2015,

esponeva:

- che in data 22 marzo 2005 aveva stipulato, con la Spa, un contratto di finanziamento ipotecario, n
- che il contratto era seriamente viziato da profonde illegittimità in ragione dell'indicazione di un tasso superiore al c.d. tasso soglia antiusura e, comunque, un tasso contrattuale inferiore a quello realmente applicato;
- che tale contratto era inquadrabile nella fattispecie di mutuo ipotecario a tasso fisso, avendo una durata superiore ai diciotto mesi, rate comprensive di interessi e capitale ed essendo garantito da ipoteca;



- che alla data del marzo 2005 il tasso soglia era determinato nella misura del 5,79 % annuo, mentre il tasso di interessi in concreto era pari al 3,95% annuo, ed il tasso moratorio era pari al 6,95% ;

- che, in virtù del meccanismo anatocistico, il tasso di mora effettivo era pari al 7,22% , superiore al tasso soglia e che il tentativo, di mediazione non aveva avuto esito positivo.

Tanto premesso conveniva Spa innanzi a questo Tribunale per sentire accertare l'illegittimità delle somme corrisposte a titoli di interessi, con il favore delle spese di lite.

Instauratosi il contraddittorio, la contestava i presupposti di fatto e di diritto della domanda introdotta nel giudizio, eccependo la decadenza e prescrizione della domanda di annullamento e qualificando il contratto come apertura di credito in conto corrente e la non corretta sommatoria tra interesse corrispettivo e moratorio. Sulla scorta di tali argomentazioni, concludeva per l' integrale rigetto della domanda.

Quindi la causa era istruita con la produzione di documenti ed infine, all'udienza del 14 dicembre 2017 era trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e va accolta nei limiti delle seguenti motivazioni.

In primo luogo, va detto che il rapporto obbligatorio oggetto del presente giudizio scaturisce dal contatto di finanziamento ipotecario (per notar identificato al rep. n

sottoscritto in data 22 marzo 2005, con il quale la Spa ha erogato a e la somma di € 200.000,00 (al netto delle imposte e spese di istruttoria),

Tale contratto prevedeva una durata di 15 anni, con impegno della parte mutuataria alla restituzione del finanziamento in 60 rate trimestrali, comprensive di interessi e capitale.

Il relativo negozio è stato provato documentalmente e, tra parti, non sono insorte contestazioni sulla efficacia e sulle condizioni pattuite per iscritto,.

Dal regolamento negoziale prodotto, risulta altresì che il tasso di interesse corrispettivo era variabile e determinato con riferimento all'EURIBOR a tre mesi moltiplicato per coefficiente 365/360 e maggiorato di 1,75 punti per anno e quindi al momento della sottoscrizione (22 marzo 2005) pari e comunque per il primo anno al 3,95% nominale annuo (corrispondente al tasso effettivo del 4,07985 %). Il tasso moratorio determinato a norma dell'art 4 era maggiorato di 3 punti in ragione d'anno e, quindi, era pari al 6,95% nominale e 7,07985 % effettivo, senza capitalizzazione.

Il tasso determinato in applicazione del meccanismo previsto dalla legge 108/1996 per i mutui ipotecari a tasso variabile , al 2005 era pari a 5,79 % (TEGM del 3,86 maggiorato del 50%).

Nessuna specifica contestazione è stata sollevata in ordine alle somme oggetto dei singoli addebiti in conto capitale, così che sotto questo profilo la documentazione prodotta è chiaramente idonea a sorreggere la pretesa azionata sicché – in difetto di specifiche contestazioni sull'inserimento di poste di credito non dovute (a titolo di capitale), si possono assumere i numeri debitori forniti dalla al CTU. La convenzione relativa alla determinazione degli interessi è validamente stipulata, in ossequio al disposto di cui all'art. 1284 c.c., III comma, c.c., solo allorquando il relativo tasso risulti determinabile e controllabile in base a criteri in essa oggettivamente indicati e richiamati. In relazione a tali voci accessorie del credito, quindi, con riferimento al computo degli interessi o di ulteriori oneri non espressamente pattuiti per iscritto dando atto, da un lato, che la misura degli interessi specificamente pattuiti era pienamente valida ed efficace; dall'altro, che – non essendo compresi nelle rate altri oneri – la corretta applicazione dei tassi, individuati attraverso il meccanismo sopra descritto, ha fatto emergere il

superamento dei c.t. tassi soglia, con riferimento alla c.d. legge 7 marzo 1996, n. 108.

In proposito, va osservato che la Cassazione, già con sentenza 14899/2000, nell'esaminare gli effetti dei contratti stipulati prima della legge, aveva statuito che tale legge - pur non essendo retroattiva - fosse di immediata applicazione nei correlativi rapporti, limitatamente agli effetti ancora in corso, quindi, per l'appunto la corresponsione degli interessi". L'art. 1 del DL 29.12.2000, n. 394 (convertito nella legge 28.2.2001, n. 24), ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815, II comma, c.c., ha stabilito che *"si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento"*. L'interpretazione sistematica di tale normativa impone di considerare che, in ogni caso, il riferimento investa esclusivamente l'ipotesi di nullità della clausola con conseguente esclusione della dovutezza di alcun interesse (art. 1815, II comma, c.c.) e non di sostituzione del tasso soglia a quello convenzionale.

Trattandosi di rapporto ancora in essere al momento della proposizione della domanda, relativamente al quale le domande restitutorie sono accessorie alla domanda principale di nullità, non possono ritenersi integrati i termini prescrizionali e la relativa eccezione sollevata dalla banca deve ritenersi infondata.

Nel caso di specie, il finanziamento erogato risulta garantito da garanzia reale, quale l'ipoteca, che afferisce direttamente al bene ipotecato che viene vincolato al soddisfacimento del credito, il riferimento deve essere quello dei mutui ipotecari e non può essere quello residuale rappresentato dalle "altre forme di finanziamento alle imprese".

Inoltre, ha contestato i criteri applicati, assumendo che dovesse essere considerato, in via esclusiva, il tasso c.d. corrispettivo, pacificamente

inferiore al s.d. tasso soglia, tanto più che, nella fattispecie de quo, il mutuatario aveva corrisposto le rate senza alcun ritardo, così che il tasso di mora non aveva trovato concreta applicazione, così come peraltro la stessa indennità relativa alla richiesta di estinzione anticipata.

L'interpretazione dell'art. 1815 c.c. e della l. n. 108/1996, che è sottesa alla posizione difensiva della convenuta è in definitiva quella secondo la quale al fine del superamento del tasso soglia, si deve valutare l'eventuale usurarietà esclusivamente del tasso di mora e che, nel caso di affermata nullità degli interessi usurari moratori, detta nullità, non potrebbe colpire gli interessi corrispettivi i quali non superino il tasso soglia. A riguardo, tuttavia, occorre considerare che l'art. 1815, co. 2, c.c. stabilisce che *"se sono dovuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi"* e che ai sensi dell'art. 1 d.l. 29 dicembre 2000, n. 394, convertito in l. 28 febbraio 2001, n. 24, si debbono intendere usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento.

La norma non distingue tra interessi corrispettivi e moratori, e poiché ai fini della qualificazione come usurari è sufficiente che gli interessi siano solo promessi, ne deriva ineludibilmente la nullità della pattuizione che prevede l'applicazione di un tasso superiore, indipendentemente dalla sua concreta applicazione. In linea con l'orientamento espresso dalla S.C. si deve riconoscere la natura originaria, e non sopravvenuta, dell'usura nella mora, considerando che in tema di contratto di mutuo, l'art. 1 della l. n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (Cass. 4 aprile 2003, n. 5324; Cass. ord.5598/2017).



Tale principio era già affermato dalla Cassazione con la sentenza n. 14899/2000 e confermato dai giudici di merito (Corte di Appello Venezia 342/2013; Tribunale di Parma 14.7.2014, Tribunale di Padova 8.5.2014, Corte di Appello di Roma, 4323/2016, Tribunale di Bari 8.10.2016 e Tribunale di Matera, 19.5.2016), nonché, infine, nuovamente ribadito dal S.C., con l'ordinanza n. 23192 del 4 ottobre 2017, con motivazione che si ritiene qui pienamente condivisibile.

Pur condividendo l'impostazione ermenutica secondo la quale occorre determinare il valore massimo, convenuto in contratto, del Tasso Effettivo, comprendente ogni onere e costo collegato con l'erogazione del credito. In tale ottica, nessuno dei costi convenuti può essere escluso per legge, indipendentemente dalle istruzioni emanate dalla Banca d'Italia che, non può emanare istruzioni che siano difformi dalle precise disposizioni legislative. Occorre pertanto prendere in considerazione la differenza tra tasso nominale ed il tasso effettivo (TAEG-Tasso Annuo Effettivo Globale) o ISC (Indicatore Sintetico di Costo), che rappresenta l'interesse effettivo che il mutuatario paga, comprensivo anche di tutte le spese accessorie collegate con l'erogazione del mutuo quali, i costi di istruttoria pratica , di incasso delle singole rate, delle perizie di stima, di eventuali polizze assicurative , per i ritardati pagamenti ed ogni altro costo preteso dalla e collegato alla erogazione del mutuo. Nel solco di tale interpretazione è pure la sentenza della *Cassazione Civile, Sezione I, n. 8806 del 5 aprile 2017*, richiamata, inerente alle spese di assicurazione che nel 2002 venivano escluse dalla rilevazione del TEGM e che, sconfessando ogni stereotipo di omogeneità e simmetria, ha evidenziato la onnicomprensività dell'art. 644 c.p. Sicché, secondo il principio affermato dalla nota sentenza della Cassazione n. 350/2013, ai fini dell'applicazione dell'art 644 CP e dell'art 1815 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite



stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori.

Nel caso di specie, il tasso di mora viene determinato come tasso di interesse corrispettivo maggiorato di 4 punti percentuali ed a sua volta il tasso di interesse corrispettivo è variabile ed indicizzato all'Euribor. Il tasso di mora effettivo, quindi, è dato dalla somma del tasso di interesse nominale, espresso come Euribor, più lo spread, più la maggiorazione prevista dal contratto e la maggiorazione percentuale dovuta per l'estinzione anticipata, oltre alle spese di istruttoria.

In definitiva, risulta accertato che, al momento della pattuizione, il tasso degli interessi moratori era determinato aggiungendo al tasso convenzionale 4 punti percentuali al tasso indicato per gli interessi corrispettivi, ed era quindi decisamente superiore, anche senza considerate le altre voci richiamate, al tasso soglia per la tipologia di operazioni in esame (mutuo ipotecario) al marzo 2005 (pari a 5,79%), così che si verte certamente in ipotesi di usura originaria degli interessi di mora. Di conseguenza, la pattuizione del tasso di mora è nulla ex art. 1815 c.c. e non risultano dovuti gli interessi, secondo i principi sopra richiamati, anche a volere ritenere giustificata la voce correlata alle spese di istruttoria, in quanto connessa ad una prestazione di stima dell'immobile ipotecato, normalmente eseguita dalla _____ nonché dalla voce relativa alla indennità per estinzione anticipata, che in realtà sembra difficilmente giustificabile.

In ogni caso, le superiori considerazioni sono quindi sufficienti per ritenere la nullità della pattuizione poiché il tasso di interessi non potrebbe in ogni caso non risentire del limite introdotto dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 (art. 2, 1 comma) oltre il quale i tassi vengono qualificati usurari, in quanto trattandosi infatti di disciplina imperativa, tale *ius superveniens* va ritenuto senz'altro di immediata applicabilità al rapporto de quo.



Quanto all'entità delle somme corrisposte a titolo di interessi ordinari, l'attore ha dedotto di avere corrisposto indebitamente, al dicembre 2011, la somma di € di cui € a titolo di interessi, somma che in punto di quantificazione non è stata oggetto di contestazioni da parte della convenuta. Secondo la propria prospettazione, alla quale si allineano le domande ritualmente introdotte, facendo applicazione del tasso legale (non avendo richiesto di dichiarare l'applicazione della totale gratuità del prestito discendente dalla rigorosa applicazione dell'art 1815, comma 2, c.c.) al dicembre 2011 avrebbe dovuto corrispondere la minor somma di € di cui solo € titolo di interessi.

Vi è tuttavia da aggiungere che il rapporto di finanziamento al momento dell'introduzione della domanda e così, ancora, al momento della presente decisione, tant'è che non risulta che l'attore abbia restituito l'intera somma ricevuta a titolo di capitale. Peraltro, parte convenuta, costituendosi in giudizio, ha espressamente richiesto di limitare gli eventuali obblighi restitutori della banca, previa compensazione del dare avere.

Conseguentemente, conformando i principi ermeneutici esposti alla concreta delimitazione del *thema decidendum* operata dalle parti con le rispettive richieste, non v'è spazio per accogliere la domanda restitutoria, non risultando ancora neanche estinto il controcredito di restituzione del capitale. La presente pronuncia può avere solo un valore accertativo della nullità parziale del contratto di finanziamento ipotecario per la parte relativa alla determinazione di interessi in misura ultra legale e della illegittimità della imputazione di parte delle somme versate sino al dicembre 2011 ad interessi nella misura di € in luogo della minor somma di € dovendo la differenza corrisposta essere imputata al capitale dovuto.

La domanda proposta va dunque accolta in tali limiti, con conseguente condanna dalla convenuta al pagamento delle spese di lite, come

liquidate in dispositivo tenendo conto dell'attività svolta e del valore della controversia in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c...

P.Q.M.

Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando sulla domanda spiegata da
con atto di citazione notificato il 7 settembre 2015,
nei confronti della pa, in persona del legale rappresentante p.t.,
ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

a) dichiara

la nullità delle clausole determinative degli interessi corrispettivi e moratori di cui al contratto concluso in data 22 marzo 2005 per notar di finanziamento ipotecario, identificato al rep. , dichiarando che al dicembre 2011 la somma da imputarsi ad interessi ammonta ad € in luogo di

b) condanna

La onvenuta al pagamento in favore degli attori delle spese processuali, liquidate in complessivi € per compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali nella misura di legge.

Così deciso in data 28 giugno dal Tribunale di Prato, in persona del G.I. dott. in funzione di Giudice Unico.

Il Giudice Istruttore

